



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Centrale

Pos. n. 505/22_PM. 1574/89

Prot. n.

Nuoro,

PEC

- > Al Comune di Lanusei
pec: protocollo.lanusei@pec.comunas.it

- > Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro
pec: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Pos. n. 505/22_PM. 1574/89. Approvazione, ex art. 9 della L.R. 12.08.1998, n. 28; art. 28 della L. 17.08.1942, n. 1150 ed art. 6 del D.P.R. 22.05.1975, n. 480, relativa alla variante del Piano Particolareggiato del Centro Storico di del Comune di Lanusei.

In allegato alla presente si trasmette, in originale, la determinazione richiamata in oggetto.

Firmato digitalmente

Il Direttore del Servizio
Ing. Giuseppe Fucas

Arch. S. Secchi
Ing. Giuseppe Fucas resp proc



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA**

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale

Oggetto **Pos. n. 505/22_PM. 1574/89 – Comune di Lanusei. Centro Storico. Approvazione, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98, della variante al Piano Particolareggiato del centro storico.**

Il Direttore del Servizio

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le Leggi Regionali 07.01.1977, n. 1 e 13.11.1998, n. 31;
- VISTI gli artt. 57 e 74 del D.P.R. 10.06.1979, n. 348;
- VISTO il Decreto dell'Assessore Enti Locali, Finanza e Urbanistica n. 7 del 19.05.2020, avente per oggetto "Razionalizzazione dell'assetto organizzativo della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia";
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, n. 13 protocollo 787 del 24.02.2022, con il quale sono state conferite all'ingegner Giuseppe Furcas le funzioni di direttore del Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale;
- ATTESO che il sottoscritto dichiara di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell'articolo 6 bis della L. 241/90 e dell'articolo 14 del "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate";
- RILEVATO che non sono pervenute al sottoscritto segnalazioni di sussistenza di conflitto di interessi da parte del personale dipendente che ha partecipato al procedimento;
- VISTO l'art. 9 della L.R. 28/98, l'art.28 della L. 1150/42 e l'art. 6 del D.P.R. 480/75;
- VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato con Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii.;
- VISTO il R.D. 03.06.1940, n. 1357;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione 07.09.2006, n. 82, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, Primo ambito omogeneo – Deliberazione della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale

Giunta Regionale n. 36/7, del 05.09.2006, pubblicato sul B.U.R.A.S. n 30, del 08.09.2006;

- VISTI gli articoli 4, 52 e 53 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale;
- VISTA la determinazione n. 1129/DG del 18.10.2007 della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, concernente l'atto ricognitivo riguardante la perimetrazione del centro di antica e prima formazione del Comune di Lanusei;
- VISTA le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16 del 09.05.2011 di approvazione del Piano Particolareggiato del centro storico del Comune di Lanusei, secondo la ripermetrazione del centro di antica e prima formazione, ai sensi dell'art. 52 delle N.d.A. del vigente PPR;
- VISTA le determinazione n. 4032 del 23.09.2011 di questo Servizio di approvazione del Piano Particolareggiato del centro storico del Comune di Lanusei ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98;
- VISTA l'istanza presentata dal Comune di Lanusei in data 20.04.2022 protocollo n. 20113/XIV.12.2.1 relativa alla modifica del Piano Particolareggiato;
- VISTO l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, rilasciato dal Tecnico Delegato del Comune di Lanusei alla ditta Pistis Anna, - p.p. n. 004/2019 del 09.11.2018, per il mantenimento delle opere che hanno comportato modifiche alla sagoma dell'edificio, come di seguito riportato: *modifiche al volume dell'edificio in diminuzione, poiché non sono stati realizzati due piani previsti in progetto ed è stato realizzato un piano scantinato e alcuni volumi tecnici funzionali all'immobile che hanno comportato modifiche ai prospetti dell'edificio, al numero delle unità immobiliari, della superficie utile lorda e infine la destinazione d'uso dell'immobile;*
- VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale, n. 18 del 07.04.2022, di variante alle Norme Tecniche del Piano Particolareggiato di Lanusei;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale

VISTA l'istanza, indicata nella succitata deliberazione, presentata al Comune di Lanusei, con protocollo n. 20025 del 21/12/2021, per la modifica della scheda dell'unità edilizia n. 7 - isolato 28/P - Comparto 7, con la prescrizione di "realizzazione del tetto a due falde senza incremento di volumetria";

CONSIDERATO che il piano particolareggiato vigente approvato da questo Servizio, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 28/98, con determinazione n. 4032/2011, prevede per l'unità edilizia 7, isolato 28/P - comparto 7, le seguenti prescrizioni: *completamento delle finiture esterne, eliminazione dei pilastri di copertura e la realizzazione del tetto a due falde senza incremento di volume*. L'edificio è classificato nella categoria "edificazione recente";

CONSIDERATO che:

- le norme tecniche di attuazione (NTA) all'articolo 19.8 - *Edificazione recente* indicano per le coperture che " ... *I materiali ed i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti devono uniformarsi a quelli prevalenti nell'immediato intorno. ...*";
- l'abaco dei tipi edilizi (elaborato 21), strumento di riferimento che raccoglie le componenti architettoniche caratterizzanti le tipologie edilizie storico tradizionali, non include riferimenti o indirizzi per gli edifici ricadenti nella categoria *edificazione recente*;
- i criteri generali per l'esecuzione delle opere (articolo 18) indirizzano sulle azioni ammissibili per le parti che compongono gli elementi edilizi riferendosi alle sole tipologie storiche. La suddivisione per componenti (corpo murario, solai e coperture, aperture finestrate), e sotto componenti, per ogni categoria storica non trova rispondenza *per l'edificazione recente*;

CONSIDERATO che le NTA all'articolo 35 - *Impianti tecnologici* nella sottocategoria "impianti solari termici e impianti solari fotovoltaici" prevede che "all'interno del centro storico è consentita la messa in opera di pannelli solari termici e fotovoltaici sulla copertura unicamente nelle modalità che prevedono la perfetta integrazione nella copertura esistente, non sporgendo, cioè, rispetto al piano della stessa, quali le tegole fotovoltaiche. I nessun caso dovrà essere installato il serbatoio di accumulo. Se già presenti, in occasione di qualunque tipo di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale

intervento autorizzato dal Comune, dovranno essere rimossi o adeguati a quanto ora prescritto. Nel caso di coperture piane l'impianto potrà essere installato sulla copertura inclinata dell'abbaino, la cui edificazione è sempre consentita."

CONSIDERATO che la variante in oggetto riguarda:

la modifica della scheda dell'unità edilizia 7 isolato 28/P - Comparto 7 e in particolare la prescrizione: *la realizzazione del tetto a due falde senza incremento di volume*. L'edificio di recente edificazione, incompiuto nelle finiture e nell'ultimo livello, la presenza dei pilastri fa supporre la previsione di una sopraelevazione, si compone attualmente di 5 piani a valle e 3 monte. La richiesta della ditta prevede interventi finalizzati alla riqualificazione dell'immobile attraverso il risanamento delle opere in cemento armato, con la rimozione dei pilastri nel solaio di copertura, la realizzazione degli intonaci e delle tinteggiature delle pareti, con i colori delle terre, e la realizzazione delle ringhiere dei balconi. Gli interventi proposti sono configurabili come interventi di manutenzione straordinaria (art. 12 delle NTA). Le prescrizioni previsionali della scheda prevedono puntualmente tre interventi, due dei quali contemplati nella richiesta del privato, che mirano a migliorare la qualità edilizia dell'edificio. L'unità non rientra in una specifica tipologia architettonica trattandosi di un intervento di edilizia recente incoerente, aspetto che caratterizza l'intero isolato, e le quinte urbane confinanti, posti a margine del centro storico. Il profilo dell'isolato a valle occupa una posizione privilegiata verso il territorio circostante e al contempo rappresenta una quinta edilizia in primo piano che definisce la forma e l'aspetto del centro storico dalle principali visuali di ingresso. La realizzazione della copertura a falde è una prescrizione che contribuisce al completamento delle parti ma non appare determinante al miglioramento della qualità dell'edificio e del decoro urbano del contesto. L'attuale assetto con il mantenimento del tetto piano può rientrare tra le scelte progettuali possibili, e tra queste un eventuale intervento di parziale o di completa copertura. Nello specifico caso la ricomposizione delle aperture, il completamento delle finiture e la rimodulazione dei balconi consentono di riqualificare e restituire in parte al manufatto una veste esteriore meno impattante in termini materici e compositivi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale

Inoltre per la sua posizione, posto a testa dell'isolato e di conseguenza con tre prospetti visibili dalle vie adiacenti, potrebbero configurarsi ulteriori soluzioni tipologiche altrettanto compatibili paesaggisticamente da valutare in sede di autorizzazione. Nel centro abitato si rileva la presenza di diverse unità edilizie, che pur presentando caratteri costruttivi simili, nelle previsioni di scheda non riportano l'indicazione puntuale per la realizzazione della copertura a falde. Il piano consente la possibilità di mantenimento del tetto piano, anche per le tipologie storiche tradizionali, e in presenza di particolari condizioni la trasformazione della copertura da falde a piana. Si tratta di un elemento costruttivo consolidato e riconosciuto dallo strumento attuativo e ricorrente nel centro storico. Inoltre nell'attuazione delle prescrizioni previsionali dello strumento attuativo il rilascio delle autorizzazioni può avvenire per singoli interventi senza imporre che tali debbano essere esaurite tutte contemporaneamente all'atto di richiesta.

Le norme del piano in diversi punti indicano le coperture piane tra le tipologie ricorrenti e coerenti alle tipologie storiche (casa monofamiliare, casa padronale plurifamiliare, casa a torre, palazzo) consentendo la loro conservazione e in alcuni casi la rimodulazione da tetto a falde in piano, se si tratta di un intervento posteriore, e viceversa. In presenza di *edificazione recente* la norma indica di uniformarsi ai caratteri edilizi prevalenti nell'immediato intorno nella scelta dei materiali, dei colori dei manti, dei tipi e dell'inclinazione delle falde. Gli isolati del centro matrice di Lanusei si compongono di una combinazione di coperture con soluzioni tipologiche, materiche e formali tali da non identificare puntualmente un tipo o uno schema ricorrente per l'edificato recente. In particolare verificando l'isolato 28/P, e gli isolati nell'immediato intorno, si osserva una casistica articolata che include varietà di soluzioni, non valutate dal piano, eccetto che a tetto piano e a due falde. Per gli edifici classificati *edificazione recente* la norma dovrebbe prevedere un maggiore attenzione nel dettare indicazioni puntuali trattandosi di manufatti incoerenti che maggiormente incidono nella qualità urbana del centro storico. Occorre integrare l'articolo di riferimento ampliando la casistica di soluzioni per le coperture demandato la valutazione dell'intervento ai sensi dell'art.146 del DLgs 42/04.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale

L'inserimento dei sistemi di efficientamento energetico all'interno del centro matrice deve essere valutato caso per caso in base alla grado di conservazione e storicità dell'edificio, al grado di compromissione e alterazione dei caratteri architettonici dell'unità edilizia, all'impatto visivo sul contesto circostante e al conseguente livello di compromissione dei caratteri morfologici paesaggisti dell'ambiente e all'intervisibilità dai principali punti panoramici e assi viari. In linea generale è da escludere l'installazione negli edifici preservati ricompresi nelle tipologie storiche tradizionali e in particolare nelle cellule base (mono, doppie ecc.) ad un solo livello per l'alta intervisibilità dagli assi viari di percorrenza in particolare quando l'assetto insediativo è influenzato dalle componenti morfologiche. Per le tipologie a "torre" e "palazzo", meno sensibili alla percezione da punti di osservazione di percorrenza, sarebbe preferibile indicare uno studio di intervisibilità che indirizzi l'installazione nelle superfici meno visibili dai principali punti di osservazione a contorno dell'ambito d'intervento. Per gli edifici incoerenti e quasi sempre consentito secondo dei criteri comuni a tutti gli interventi quali: integrazione o planarità con l'inclinazione della falda, dimensioni contenute rispetto alla superficie della falde, distacco con una fascia di rispetto dalla linea di gronda e di colmo, così da percepire la forma della copertura, l'esclusione per tutto l'edificato dell'installazione dei serbatoi di accumulo. Anche in questo caso pur trattandosi di edifici privi di carattere architettonico, che già incidono negativamente sul contesto, non significa che si possa inserire per sommatoria ulteriori elementi dequalificanti senza uno studio che ne consenta una minor visibilità e mitigazione.

RILEVATO

che la richiesta del Consiglio Comunale di variante al Piano Particolareggiato è da ritenersi conforme ai contenuti dell'art. 52 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale e risulta coerente con le esigenze di tutela dei beni paesaggistici e ambientali tutelati ai sensi della parte terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42, in quanto si tratta di modificare le prescrizioni puntuali per la scheda dell'unità edilizia 7 isolato 28/P - Comparto 7, l'articolo 19.8 relativo all'"edificazione recente", introducendo le tipologie di copertura consentite e per l'articolo 35 attinente agli



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA**

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale

impianti tecnologici delle NTA, in particolare per la categoria “*impianti solari termici e impianti solari fotovoltaici*” puntualizzando le casistiche di ammissibilità degli stessi impianti. Le varianti previste non comportano modifiche al patrimonio storico architettonico ma definiscono e affinano gli orientamenti delle norme sugli interventi consentiti alla luce delle dell’applicazione del Piano e delle richieste autorizzative ricorrenti;

CONSIDERATO che relativamente ai centri di antica e prima formazione e agli insediamenti storici, la verifica e l’adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR mirano ad assicurare, anche in un’ottica di processo anticipatorio dell’adeguamento al PPR dei Piani Urbanistici Comunali, il recupero dei valori ambientali, architettonici e identitari propri dell’assetto urbano ed edilizio pertinente all’impianto insediativo e alla sua evoluzione attraverso il tempo;

DETERMINA

Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 12.08.1998, n. 28, art. 9, alla L. 17.08.1942, n. 1150, art. 28 ed al D.P.R. 22.05.1975, n. 480, art. 6, la variante al Piano Particolareggiato di Lanusei per l’unità edilizia 7 isolato 28/P - Comparto 7, l’articolo 19.8 - edificazione recente e l’articolo 35 - *impianti tecnologici* - comma “*impianti solari termici e impianti solari fotovoltaici*”;

Di integrare e modificare la propria determinazione n. 4032 del 23.09.2011 relativa all’approvazione del piano particolareggiato, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 12.08.1998, n. 28, art. 9, alla L. 17.08.1942, n. 1150, art. 28 ed al D.P.R. 22.05.1975, n. 480, art. 6, recependo i contenuti deliberati dal Consiglio Comunale con atto n.18/2022, con le seguenti prescrizioni:

- Deve essere modificata la scheda dell’unità 7 isolato 28/P - Comparto 7 escludendo la prescrizione *realizzazione del tetto a due falde senza incremento di volume*. Per l’unità edilizia si può prevedere il mantenimento del tetto piano o la realizzazione di tetto a falde senza incremento di volumetria, un eventuale intervento di realizzazione della copertura dovrà essere approvato ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04. Per quanto riguarda gli interventi previsti dal progetto occorre attenersi alle seguenti indicazioni:

- Deve essere presentata una proposta cromatica che escluda colori forti e marcati e prevedere colorazioni chiare e tenui secondo le gamme contenute nel piano del colore (tav. 22). Si suggerisce di escludere l’utilizzo del bicolore per evidenziare marcapiani, cornici o altri elementi



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale

- compositivi, o in alternativa procedere con variazioni più intense nella stessa gamma cromatica del colore di fondo prescelto;
- I balconi posti ad angolo, nel prospetto a valle che affaccia su via Torino, devono essere rimodulati seguendo uno schema compositivo geometrico che segua gli allineamenti dei balconi esistenti. La stessa indicazione è preferibile per il balcone del terzo piano sul prospetto principale su via Lamarmora;
 - Deve essere rimosso lo sbalzo del solaio di copertura, e relativi balconi, e realizzato un parapetto di coronamento preferibilmente in muratura, o in alternativa con ringhiere dal disegno semplice e lineare.
- Deve essere integrato l'articolo 19.8 "edificazione recente", indicando le varianti ammissibili per le coperture con: l'eventuale mantenimento del tetto esistente, sia esso piano o a falde; la modifica della copertura da piana a falde; la modifica della copertura da falde a piana. Per tutte le unità edilizie classificate *edificazione recente* con la prescrizione puntuale di *realizzazione del tetto a due falde senza incremento di volume*, tale indicazione deve essere intesa con la possibilità di mantenere la struttura esistente, quindi piana, rimandando la valutazione di una copertura a falde a seguito di un progetto da autorizzarsi ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/04;
- Deve essere integrato l'articolo 35 - *impianti tecnologici*, punto "*impianti solari termici e impianti solari fotovoltaici*", ampliando le condizioni di fattibilità degli impianti all'interno del perimetro del centro matrice. Tali interventi, pur esclusi da autorizzazione paesaggistica, devono essere verificati dall'ufficio tecnico in modo puntuale per tutte le unità edilizie individuate dallo strumento meritevoli di conservazione e sottoposte ad interventi di restauro e risanamento conservativo. In presenza di edifici preservati che hanno mantenuti caratteri architettonici e tipologici storico tradizionali è preferibile escludere l'inserimento di pannelli, in particolare per le tipologie base, monocellule e loro ampliamento per giustapposizione ad un livello, in quanto la conformazione morfologica del terreno consentirebbe un'immediata percezione dagli assi di percorrenza e dagli spazi pubblici, e per le tipologie che presentano una superficie di copertura ridotta. Per le restanti tipologie incoerenti, in linea generale, l'inserimento può essere sempre ammissibile valutata l'intervisibilità dai punti e assi viari panoramici posti a contorno. Le condizioni di seguito riportate andrebbero verificate attraverso uno studio di intervisibilità e la predisposizione di fotoinserti che consentano di stabilire che l'intervento non incida sui caratteri paesaggisti dell'ambito urbano.
- Per quanto riguarda l'articolo 35 può essere integrato con i seguenti punti:
- su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale

- integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici;
- senza serbatoio di accumulo esterno emergente dalle falde della copertura o comunque visibile da spazio pubblico esterno;
- Qualora siano presenti impianti non autorizzati e difformi dalle precedenti indicazioni, in occasione di qualunque tipo di titolo abilitativo richiesto, dovranno essere rimossi o adeguati a quanto ora prescritto.

Per quanto riguarda l'installazione sulla copertura inclinata dell'abbaino si suggerisce di escludere tale possibilità per le stesse considerazioni espresse sulle limitate dimensioni della superficie d'inserimento.

L'Amministrazione Comunale deve verificare che i progetti presentati, per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04, siano conformi al piano approvato e adeguati alle prescrizioni su indicate. Il rispetto di tali prescrizioni deve essere espressamente indicato nell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'autorità competente.

Resta fermo che l'esecuzione di tutte le opere previste dal piano attuativo e conformi allo stesso, devono essere specificatamente autorizzate dall'Amministrazione competente, ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42.

La presente determinazione è rilasciata esclusivamente per i soli fini di tutela paesaggistica e ambientale di cui alla Parte Terza, Beni Paesaggistici, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42; conseguentemente resta fermo l'obbligo dell'osservanza e del rispetto di ogni ulteriore prescrizione da altre, distinte, Autorità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia e ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine, rispettivamente, di 30 e 60 giorni.

Ai sensi dell'art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998, n. 31, la presente determinazione è comunicata all'Assessore Regionale Enti Locali, Finanze e Urbanistica.

Il Direttore del Servizio
Ing. Giuseppe Furcas

Arch. S. Secchi
Ing. G. Furcas resp proc.

